Euroconference NEWS
L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA
Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di sabato 20 settembre 2014

CASI CONTROVERSI

Perdite sistematiche light dal 2014
di **Giovanni Valcarenghi**

ADEMPIMENTI

Chiarite le casistiche di utilizzo del modello F24 telematico
di **Giovanni Valcarenghi**

IMPOSTE SUL REDDITO

Lo "Sblocca Italia" liberalizza (forse) le locazioni non abitative
di **Leonardo Pietrobon**

ADEMPIMENTI

Contratto di rete sempre in evoluzione
di **Luigi Scappini**

CONTABILITÀ

Come contabilizzare il risarcimento dei danni
di **Viviana Grippo**

FOCUS FINANZA

La settimana finanziaria
di **Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.**

CASI CONTROVERSI

Perdite sistematiche light dal 2014

di **Giovanni Valcarenghi**

Il
sembra davvero essere
: ci auguriamo che l'approvazione sia snella, onde evitare di dare corso ad una vera e propria contraddizione (la difficoltà di approvare un decreto semplificazioni!).

Comunque sia, nelle bozze che stanno circolando, è presente una
disposizione che interessa il comparto delle
società di comodo e, per la precisione, quelle che si trovano a fronteggiare
reiterate perdite fiscali. Ciò che cambia dal vecchio al nuovo regime è il
numero delle annualità "incriminate", posto che le penalizzazioni scatteranno
dopo 5 periodi di perdita fiscale,
anziché i precedenti 3 periodi.

Quindi:

- da un lato i **problemi sorgeranno dal 6° anno**, vale a dire dal periodo di imposta successivo al quinquennio (e non più triennio) di osservazione;
- dall'altro lato, invece, le possibili **cause di disapplicazione** potranno essere **ricercate su un lasso temporale più ampio**, anch'esso coincidente con il quinquennio (e non più con il triennio).

Sin qui tutto bene. Vi è però da approfondire il
momento di entrata in vigore delle modifiche, attualmente coincidente con il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo; in sostanza,
si dovrebbe trattare del 2014. Peraltro, correttamente la bozza di decreto accompagna l'indicazione della entrata in vigore con una
specifica deroga alle regole dello Statuto del contribuente (amata chimera!), che invece dispongono che le modifiche alle regole di determinazione degli imponibili scattino dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla loro approvazione.

Ci interessa riflettere sulle **conseguenze di questo cambio di passo**, per comprendere come possano coesistere tra loro **due disposizioni** che regolano **situazioni identiche** in **modo differente**.

Sul **lato formale**, ci potremmo limitare ad affermare che il Legislatore ha la possibilità di regolare diversamente le fattispecie e, per conseguenza, ci saranno due periodi a "ritmo" differente: uno con velocità triennale e l'altro con velocità quinquennale.

Tuttavia, il **criterio di ragionevolezza** sembra **contrastare con tali conclusioni**, specialmente se si prova ad evocare situazioni simili (sia pure non coincidenti) che hanno riguardato negli anni passati gli accertamenti di natura statistica.

Ci riferiamo alla **tematica degli studi di settore**, per i quali si è discusso sulla applicabilità, o meno, al passato delle **versioni revisionate**, siano a giungere al via libera della Cassazione che ha affermato il principio secondo il quale lo strumento più raffinato prevale sempre su quello più grezzo.

Ed allora, pur con le dovute cautele, oggi ci si dovrebbe porre questo interrogativo: se ora si è allungato il periodo di osservazione delle perdite fiscali, incrementandolo da 3 a 5, significa **che si è riscontrata** la **non piena ragionevolezza** del **precedente parametro**. In sostanza, significa che, specialmente in periodi come quelli che stiamo vivendo dal 2008 in avanti, non è sempre anomalo incrociare un soggetto che replichi risultati negativi per più periodi.

Quindi, ove fossero promossi **accertamenti nei confronti di società in perdita sistematica per il 2012 o per il 2013** (in virtù della pregressa normativa), si potrebbe ipotizzare che uno degli **elementi difensivi** da far valere potrebbe essere proprio quello della **eccessiva "brevità" del periodo** di osservazione delle perdite fiscali, stante il fatto che lo stesso Legislatore ha ritenuto di adeguarlo.

Si produrrebbero, in effetti, delle **sperequazioni che non risultano condivisibili** a seconda della **collocazione delle perdite fiscali all'interno di un quinquennio**. Si pensi, ad esempio, al quinquennio 2010 -2014; se le perdite si fossero collocate nella fase iniziale (2010-2011-2012), nel 2013 il soggetto era in regime di società in perdita sistemica. Diversamente, se le perdite fossero state sofferte nel 2011-2012-2013, per il 2014 non vi sarebbero problemi, in quanto troverebbe applicazione la nuova disposizione.

L'esempio, peraltro, mette anche in luce la **stranezza** in forza della quale sono proprio gli **anni passati** ad essere stati caratterizzati da una maggiore ricorrenza di **risultati negativi**, direttamente **ascrivibili al generale stato di crisi.**

Vedremo quale sarà l'atteggiamento dell'amministrazione e della giurisprudenza, ma sicuramente la questione è tale da **meritare una approfondita meditazione**.

ADEMPIMENTI

Chiarite le casistiche di utilizzo del modello F24 telematico

di **Giovanni Valcarenghi**

A pochi giorni dall'
avvio dell'
estensione dell'obbligo di utilizzo del modello
F24 telematico, l'Agenzia delle entrate dirama le proprie istruzioni operative con la
circolare 27/E del 19/09/2014.

Il documento di prassi, innanzitutto,
riepiloga le casistiche che sono interessate dall'obbligo, che vanno considerate in aggiunta a quelle già presenti (riferimento ai titolari di partita IVA):

- modelli **F24 a saldo zero**: potranno essere pagati unicamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (servizi "F24 web" o "F24 online", attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel), direttamente dal contribuente oppure per il tramite di un intermediario abilitato (trasmissione delle deleghe in nome e per conto degli assistiti con servizio "F24 cumulativo" o "F24 addebito unico")
- modelli **F24** contenenti crediti utilizzati in **compensazione**, con **saldo finale maggiore di zero** e modelli **F24 con saldo superiore a 1.000,00 euro** (a prescindere dalla presenza di crediti utilizzati in compensazione): potranno essere presentati esclusivamente per via telematica, mediante i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, oppure mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli istituti di credito.

I suddetti
obblighi si aggiungono a quelli
già vigenti nell'ordinamento; così, ad esempio, i titolari di partita IVA dovranno utilizzare esclusivamente modalità telematiche per tutti i modelli F24, fermo restando l'obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, per effettuare la compensazione, tramite modello F24, del credito IVA annuale o infrannuale, per importi superiori a 5.000,00 euro annui.

Per tali ultimi soggetti, dunque, e non solo per i privati, si applicheranno, in aggiunta ai

suddetti obblighi già vigenti, le novità di cui sopra in caso di compensazioni (delega a saldo zero) per importi non superiori a 5.000 euro.

Resta chiarita la
possibilità di continuare ad utilizzare i modelli cartacei nelle seguenti ipotesi:

1. modelli con saldo a debito non superiore a 1.000 euro, se non relativi a titolari di partita IVA (ipotesi non contemplata dalla norma);
2. F24 precompilati dall'ente impositore (Agenzia delle entrate, comuni, ecc.), a condizione che non siano indicati crediti in compensazione; in tal senso, dunque, il legittimo utilizzo dei crediti viene praticamente "scoraggiato" per effetto della complicazione dell'utilizzo del canale telematico;
3. modelli relativi a versamenti rateali in corso, ma solo a condizione che siano relativi a non titolari di partita IVA e solo fino al 31/12/2014 (in tal senso si salvaguardano, ad esempio, i versamenti relativi al saldo 2013 ed al primo acconto 2014);
4. modelli utilizzati per la fruizione di agevolazioni fiscali (crediti di imposta) con compensazioni che si possono effettuare unicamente presso gli agenti della riscossione.

La circolare, inoltre, si occupa anche delle casistiche relative ai
contribuenti oggettivamente impossibilitati a detenere un conto corrente, suggerendo le seguenti
soluzioni:

- i **modelli F24 con saldo superiore a 1.000,00 euro**, **senza** l'utilizzo di crediti in **compensazione**, potranno essere inviati telematicamente rivolgendosi ad un intermediario abilitato a Entratel, disponibile all'addebito del pagamento sul proprio conto corrente, oppure ad intermediari della riscossione che consentono di presentare il modello F24 con modalità telematiche anche a soggetti non titolari di conto corrente, in quanto il pagamento è eseguito con modalità diverse (ad esempio tramite addebito di carte prepagate). Solo ove non sia attuabile nessuna soluzione, potrà essere utilizzato anche il modello F24 cartaceo;
- i **modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione**, ma con **saldo finale maggiore di zero**, potranno essere presentati con le modalità telematiche richiamate al punto precedente. In caso di indisponibilità, potrà essere presentato, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, un modello F24 a saldo zero nel quale compensare il totale dei crediti a disposizione con una parte del debito da versare; il versamento del restante debito potrà essere effettuato anche con modello F24 cartaceo.

Va salutato
con favore l'intervento tempestivo su una materia che stava già complicando la vita degli studi

professionali.

Rimane **solo un piccolo rammarico**, rinvenibile nella motivazioni che stanno alla base del provvedimento normativo: si riducono le deleghe cartacee in quanto la loro gestione pesava sul bilancio pubblico in termini di remunerazione concessa agli intermediari finanziari. Da una prima analisi, ahimé!, si ha l'impressione che una parte di tale costo sarà indirettamente sopportata dagli studi professionali.

Non importa, tanto abbiamo le spalle larghe.

IMPOSTE SUL REDDITO

Lo "Sblocca Italia" liberalizza (forse) le locazioni non abitative

di **Leonardo Pietrobon**

(c.d. "
") rappresenta la disposizione normativa con la quale il Legislatore nazionale di fatto
di immobili
, ossia le c.d. locazioni di immobili strumentali, comunemente indicate anche come locazioni commerciali.

La citata disposizione normativa pone in essere tale opera di liberalizzazione introducendo un **nuovo comma all'articolo 79 della L. n.392/78**, in base al quale "
in deroga alle disposizioni del comma primo, nei contratti di locazione di ***immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione****, anche se adibiti ad attività alberghiera, per i quali sia pattuito un* ***canone annuo superiore ad euro 150 mila****, è facoltà delle parti* ***concordare contrattualmente termini e condizioni*** *in* ***deroga*** *alle disposizioni della presente legge. I contratti di cui al periodo precedente devono essere provati per iscritto*".

Da un punto di vista operativo, la novella normativa
non procede ad una
modifica "mirata" della normativa riguardante la locazione di immobili non abitativi, con una rettifica specifica di una determinata condizione contrattuale, bensì mette nelle
condizioni le parti contrattuali di
derogare ad
ogni disposizione normativa prevista dalla L. n.392/78, che rappresenta l'impianto normativo di riferimento per una corretta gestione dei contratti di locazione.

La modifica normativa rappresenta un'importante novità per il settore delle locazioni ed il settore dell'edilizia in genere, in quanto
permette una ampia autonomia contrattuale delle parti coinvolte. Tale
liberalizzazione, come si legge nel testo normativo,
riguarda tutti contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, ricomprendendo anche quelli relativi alla locazione di strutture alberghiere e di immobili teatrali.

Sulla base di tale considerazione e richiamando
l'articolo 27, L. n.392/78, rientrano nel campo di applicazione della modifica normativa
i contratti relativi agli immobili adibiti alle seguenti attività:

- **industriali, commerciali e artigianali;**
- **di lavoro autonomo;**
- **alberghiere.**

La circostanza che l'articolo 18 D.L. n.133/14 richiami i contratti di locazione "*di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione*", porta a ritenere che **possono essere oggetto di "liberalizzazione"** anche le locazioni di **immobili inerenti lo svolgimento delle attività** previste **dall'art. 42 L. n.392/78,** quali le attività ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche, nonché quelle relative a sede di partito o di sindacati e le attività svolte dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali.

Una delle clausole contrattuali che più interessa alle parti, a fronte di tale novità, è sicuramente costituita dalla **durata del contratto di locazione,** di cui al già citato articolo 27 della L. n.392/78. L'interesse a tale aspetto è determinato dalla circostanza che, secondo quanto stabilito dalla citata norma, un contratto di locazione di immobile strumentale **non può avere una durata inferiore ad anni 6**, che diventano nove se l'oggetto della locazione è un immobile adibito ad attività alberghiera o teatrale.
Ora, invece, sulla base di quanto stabilito dal D.L. n.133/14, **le parti contrattuali** possono **stabilire una durata inferiore**, senza incorrere in alcuna violazione dello stesso articolo 27.

Le medesime considerazioni possono essere svolte anche con riferimento a tutte le alte clausole contrattuali, quali ad esempio il **diritto di recesso** in capo al conduttore, per il quale possono prevederne il divieto, il **trasferimento del contratto per effetto di un affitto o di una cessione** d'azienda, regolamentandone le modalità di esecuzione, sino alla previsione di un divieto espresso. In sostanza, quindi, le parti contrattuali godono di **illimitata autonomia contrattuale**.

La stessa norma, tuttavia, **non prevede un'applicazione generalizzata** di tale piena autonomia contrattuale. Infatti, viene individuata quale **condizione necessaria ed indispensabile** per l'accesso a tale "libertà contrattuale" la circostanza che **il canone annuo**, concordato dalle parti, **sia superiore ad € 150.000.**

Le premesse normative, come sopra esposto, appaiono ottime, tuttavia, è doveroso ricordare che le disposizioni richiamante si riferiscono ad un **Decreto Legge,** al cui **efficacia è stabilita trascorsi 60 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale** (12 settembre 2014) se lo stesso

non viene convertito in Legge e cioè **entro l'11 novembre 2014**.

ADEMPIMENTI

Contratto di rete sempre in evoluzione

di **Luigi Scappini**

In varie occasioni siamo intervenuti per parlare del **contratto di rete**, forma contrattuale introdotta dal Legislatore per incentivare le **aggregazioni** e per creare **sinergie** sia **verticali** che **orizzontali**.

Tale forma contrattuale sta riscontrando un indubbio **successo** alla luce della sua **flessibilità**, ne sono testimonianza le oltre **1.300 reti** create con il coinvolgimento di più di **6.000 imprese**.

Tali dati sono destinati a crescere alla luce sia delle previsioni contenute nel D.L. 66/14 per quanto riguarda il settore agricolo, sia se i *rumors* su un rifinanziamento dell'agevolazione fiscale si trasformeranno in realtà.

Nel mese di agosto, il contratto di rete ha visto alcuni interventi chiarificatori da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e, finalmente, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 agosto 2014 del D.L. n. 122 del 10 aprile sempre 2014, con cui è stata data attuazione a quanto previsto quasi due anni prima con il D.L. n. 179/2012.

Ma andiamo con ordine e ricordiamo come con il contratto di rete due o più imprese si obbligano a esercitare in comune una o più attività economica. **Condizione imprescindibile**, quindi, per poter aderire a una rete è l'essere **imprenditori**.

Tale concetto è stato espresso anche dal **MISE** con la recente **Circolare** del 18 agosto **n.145656** ove testualmente si legge come "*Non può essere iscritto nell'apposita sezione del registro delle imprese un contratto di rete in cui, tra i soggetti partecipanti, vi sia un'associazione iscritta nel Repertorio economico amministrativo*". Nel caso specifico si trattava di un'associazione senza scopo di lucro iscritta al **Rea** e in quanto tale esercitane un'attività economica non in via principale, bensì solamente in via sussidiaria e complementare rispetto a quella principale.

A partire dal **9 settembre**, grazie alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del **D.M. n. 122/2014**, è possibile procedere alla costituzione di una rete, non a mezzo di atto pubblico o scrittura privata autenticata, bensì, come previsto a seguito delle modifiche introdotte con il D.L. n. 179/2012 richiamato, per mezzo di un **contratto di rete *standard*** firmato **digitalmente** dagli imprenditori coinvolti o dai rappresentanti legali delle imprese aderenti alla rete, ai sensi di quanto previsto agli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n.82/2005.

La previsione era rimasta "carta morta" in quanto, per poter procedere a mezzo di firma digitale era necessaria l'emanazione di un contratto tipizzato che potrà essere compilato e inviato al Registro delle Imprese alternativamente tramite **procedura telematica** messa a disposizione nell'area web del sito
www.registroimprese.it
a cui seguirà il rilascio di una ricevuta di avvenuta presentazione o su **supporto informatico**.

L'iscrizione comporta l'assolvimento dei **diritti di segreteria** per l'iscrizione che ammontano a 90 euro per l'impresa di riferimento (si ricorda come il MISE, con la **Circolare n.3668/C** del 27 febbraio 2014 ha precisato che "*L'impresa di riferimento non deve necessariamente coincidere con l'eventuale impresa mandataria o capogruppo: è esclusivamente una identificazione al fine della presentazione dei dati ad iscrivere. La qualifica di impresa di riferimento, adottata anche allo scopo di evitare duplicazioni di informazioni, può essere riattribuita senza alcun vincolo ad altro soggetto partecipante alla rete, previa comunicazione all'ufficio*") e di 18 euro per ciascun retista, infatti, ricordiamo come il contratto di rete abbia efficacia con l'iscrizione presso il Registro delle Imprese di riferimento di tutti i soggetti aderenti.

Proprio in merito alla presentazione delle istanze al Registro delle Imprese e alla relativa iscrizione è intervenuto di recente sempre il MISE. Ci stiamo riferendo alla **Circolare n. 3671/C** del 1° luglio 2014 avente a oggetto la transcodifica dei contratti di rete presentati con modulistica antecedente all'adozione del Decreto direttoriale del 29 novembre 2011 con cui erano state approvate le specifiche tecniche relative alle novità introdotte nel modelli I2 (da presentare a cura delle imprese individuali) e S2 (da presentare a cura delle società).

In tale documento di prassi il Ministero ha ritenuto opportuno che le varie CCIAA interessate provvedano all'**adeguamento automatico d'ufficio** delle informazioni contenute nei contratti depositati ante Decreto del 2011 in modo tale da far emergere le notizie relative:

- all'impresa mandataria;
- la presenza prevalente o rilevante di rappresentanti dell'impresa tra i soggetti rappresentanti o gestori del contratto o con rilevanti poteri decisionali nell'ambito degli organi di controllo del contratto di rete e
- l'ubicazione della sede del contratto di rete press la sede dell'impresa.

CONTABILITÀ

Come contabilizzare il risarcimento dei danni

di **Viviana Grippo**

Nel corso del periodo di imposta può accadere che la società ottenga il risarcimento di un danno ad essa causato da terzi.

Il risarcimento, a seconda della natura, può generare:

- ricavi, nel caso in cui a essere risarcite siano merci, materie prime, semilavorati, ecc.,
- plusvalenze o minusvalenze a seconda che il risarcimento riguardi beni ammortizzabili,
- sopravvenienze attive negli altri casi.

Consideriamo le singole casistiche.

Risarcimento dei beni merce o similari

In questo caso, il risarcimento avvenuto nello stesso periodo di imposta in cui si è verificato il danno genererà un ricavo da iscriversi in A5.

L'art. 85, co.1, lett.f) del Tuir prevede di fatti che:

"

1. Sono considerati ricavi:

f) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;"

ovvero:

- beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

La **scrittura contabile** vedrà rilevata la nascita del credito verso la compagnia di assicurazione,

supponiamo per euro 10.000,00 e il ricavo. La perdita della merce invece verrà rilevata all'atto della valutazione delle stesse a fine anno.

Crediti vs Assicurazione	a	Ricavi (A5)	10.000,00

E' chiaro che se il danno venisse refuso successivamente al periodo di imposta ove lo stesso si è manifestato non rileveremo più un ricavo ma bensì una sopravvenienza attiva.

Risarcimento delle immobilizzazioni

In questo caso, come detto, rileveremo una plusvalenza e una minusvalenza.

Occorrerà in ogni caso distinguere due diverse fattispecie:

- perdita completa del bene,
- perdita parziale del bene.

Nel primo caso il bene dovrà essere sostituito mentre nel secondo, si suppone, si possa, previa riparazione, continuare a utilizzarlo.

Nel caso di perdita totale del bene occorrerà innanzi tutto rilevare la minusvalenza legata alla perdita dello stesso, da rilevarsi tenuto conto del suo valore di libro. Quindi andrà iscritta la plusvalenza relativa all'incasso del risarcimento.

Considerando l'esempio numerico di cui sopra avremo:

Crediti vs Compagnia di Assicurazione	a	Plusvalenza	10.000,00

Tale plusvalenza ha carattere di

straordinarietà, va quindi iscritta nella voce E20 del conto economico come previsto dall'OIC 16.

L'art. 86, co.1 del D Lgs n.917/86 prevede che:

"1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 85, concorrono a formare il reddito:
a)
se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b)
*se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;*c)
se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa".

Tale plusvalenza, se relativa ad un bene detenuto da più di 3 anni, concorrerà alla formazione del reddito nel periodo di realizzo o in quote costanti nei 5 successivi.

Anche in questo caso se il danno venisse refuso successivamente al periodo di imposta ove lo stesso si è manifestato non rileveremo più una plusvalenza ma bensì una sopravvenienza attiva.

Diversamente nel caso in cui l'azienda ricevesse, anziché il pagamento del danno, un **bene in sostituzione** troverà applicazione il dettato del comma 2 del citato articolo 86, il quale prevede:

"Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso. Se il corrispettivo della cessione è costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito".

Ne deriva che il bene avuto in sostituzione dovrà essere iscritto in bilancio al valore fiscalmente riconosciuto al bene perso, l'eventuale conguaglio in denaro costituirà plusvalenza. Supponiamo invece che il bene sia stato **danneggiato solo parzialmente** e che sia possibile ripararlo, sicuramente non sarà necessario rilevare una minusvalenza in quanto il bene di fatto è ancora nella disponibilità dell'azienda.E vero però che dopo la riparazione il bene potrebbe avere un maggior valore o un valore inalterato.Se il valore del bene sarà inalterato le spese per la riparazione andranno contabilizzate come spese di manutenzione in via autonoma nel conto economico e seguiranno le norme fiscali proprie delle manutenzioni.

Sarà comunque necessario, al momento del pagamento del danno, rilevare come sopra una

plusvalenza o sopravvenienza attiva.

Facciamo un esempio.

Un macchinario subisce un danno per euro 5.000,00, il **risarcimento assicurativo** ammonta a 3.000,00, il costo originario del macchinario era pari a 100.000,00, l'attuale fondo è pari a 55.000,00 (costo al netto degli ammortamenti 45.000,00), valore di mercato del bene all'atto del danno 60.000,00. L'ammontare della manutenzione da contabilizzare sarà quindi pari a 5.000,00:

Diversi	a	Deb v/s Fornitori		6.100,00
Manutenzioni e riparazioni			5.000,00	
Iva a credito			1.100,00	

Tuttavia nel caso prospettato l'azienda riceverà un indennizzo pari a euro 3.000,00, in tal caso quanta parte di esso deve ritenersi plusvalenza (o sopravvenienza)? Occorrerà calcolare quale sia il valore del bene attribuibile alla parte danneggiata.

Nel caso presentato il valore della sopravvenienza sarà pari a 750,00 (3.000,00 – 2.250,00 (3.000×45.000/60.000)), per cui al momento del risarcimento registreremo:

Crediti vs Compagnia assicurativa	a	Diversi		3.000,00
		Manutenzioni e riparazioni	2.250,00	
		Plusvalenza	750,00	

Nel caso in cui, invece, dopo la riparazione il valore fosse aumentato le spese per la riparazione dovranno essere capitalizzate.

Altri risarcimenti

È il caso considerato dall'art. 88, co.3 del D.Lgs. n. 917/86:

"3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:

a) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, di danni diversi da quelli considerati alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 85 e alla lettera b) del comma 1

dell'articolo 86;

b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 85 e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto. Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994,
n. 97
, nonché quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218
, per la decorrenza prevista al momento della concessione delle stesse. Non si considerano contributi o liberalità i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché quelli erogati alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in godimento o locazione".

La registrazione contabile sarà:

Crediti vs Assicurazione	a	Sopravvenienza attiva	10.000,00

Infine va ricordato che se alla
fine del periodo
di imposta l'indennizzo non fosse ancora stato saldato potrebbero verificarsi tre ipotesi:

1. si conosce comunque l'ammontare dell'indennizzo, in questo caso si provvederà comunque alla relativa iscrizione in conto economico,
2. non si conosce tale importo, ma si è certi del diritto, si iscriverà in conto economico una stima di esso,
3. non si conosce ne l'ammontare ne si è certi del diritto, si procederà a svalutare il bene. In relazione all'**iva** sottolineiamo che le fatture o note di credito relative a somme erogate per risarcimenti sono escluse dalla base imponibile dell'imposta.

FOCUS FINANZA

La settimana finanziaria

di **Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.**

BANCA ESPERIA
LA PRIVATE BANK DI MEDIOBANCA E MEDIOLANUM

Borse positive, grazie alla FED

Borse sostanzialmente positive negli
Stati Uniti questa settimana, con gli operatori concentrati su quanto sarebbe poi emerso dopo il FOMC. In termini di dati, gli indicatori relativi all'inflazione sono risultati essere migliori delle attese, con CPI e PPI inferiori alle stime e anche la lettura dei Jobless Claims è risultata migliore del previsto. Non particolarmente brillanti sono invece risultati Housing Starts e Building Permits.

S&P +0.7%, Dow +1.27%, Nasdaq +0.27%.

L'
Asia ha mostrato anche questa settimana una dinamica decisamente decorrelata: il Giappone beneficia del rapporto Dollaro Yen ma in Cina si materializza nuovamente la paura che il livello di crescita del 7.5%, da sempre nella retorica del Partito, possa essere difficilmente raggiungibile. Dopo la FED gli analisti osservano inoltre che un dollaro più forte è ottimo per gli esportatori nipponici ma tassi più alti in America potrebbero suggerire un "outflow" dai mercati emergenti verso gli Stati Uniti. L'indice di Sidney soffre anche questa settimana a causa della performance negativa dei metalli industriali, che sono ormai correlati positivamente al sentiment relativo all'economia cinese.

Nikkei +2.59%, HK -1.1%, Shanghai -0.3%, Sensex +0.29%, ASX -1.77%.

I
mercati azionari europei si sono mossi con una dinamica erratica, nell'attesa dei risultati del referendum scozzese e sotto l'influenza dei numerosi downgrade dell'OCSE. La seconda parte della settimana ha mostrato invece un netto recupero della maggior parte degli indici continentali, che è culminata poi nel Relief Rally successivo alla vittoria del No in Scozia.

MSCI +1.06%, EuroStoxx50 +1.04%, FtseMib +0.17%.

Continua a rafforzarsi il
Dollaro dopo la riunione del FOMC, che recupera terreno sia contro Yen, ora prossimo a quota 110, sia contro Euro, che, ormai, dai minimi raggiunti a maggio, 1.4, ha ormai guadagnato più di dieci figure, riportandosi a 1.288.

Recuperano molta strada i bond periferici, soprattutto nella mattina di venerdì, dopo l'annuncio dei risultati delle consultazioni scozzesi, con lo spread BTP/Bund a 126 Bp e l'omologo indicatore spagnolo a 105: la Spagna si libera dell'angoscia relativa ad un "domino effect" che avrebbe potuto coinvolgere tutti i paesi che hanno al loro interno aree con forte connotazione indipendentista nel caso di una vittori del SI scozzese.

Attesa per la FED, dubbi sulla Cina, paura per la Scozia

Tutti gli investitori negli Stati Uniti erano concentrati soprattutto su quanto sarebbe emerso dalla riunione del FOMC, soprattutto dopo che uno dei noti "FEDWatcher" John Hilsenrath, che gode di buone fonti informative all'interno della Banca Centrale USA, aveva affermato che nella riunione di questa settimana sarebbe stata mantenuta l'affermazione relativa al mantenimento dei tassi al livello attuale "per un considerevole periodo", affermazione che ha permesso al mercato americano un buon recupero in chiusura di seduta. In effetti questo elemento chiave è stato poi presente nello speech di Janet Yellen, che ha poi in sintesi affermato che la FED non ha intenzione di modificare nel breve il livello dei tassi ma il processo, una volta avviato sarà più rapido del previsto e quindi alla fine del 2015 il livello potrebbe essere 1.375, contro una stima precedente pari a 1.125. Il Presidente della FED si è detta convinta che il mercato del lavoro deve ancora raggiungere un livello ottimale. Non sembra invece destare alcun tipo di problema il livello dell'inflazione, sotto le attese sia a livello di CPI, Consumer Price Index, sia in termini di PPI, Producer Price Index. In effetti questa lettura è coerente, secondo la maggior parte degli analisti con il pensiero di Janet Yellen, che aveva visto i precedenti incrementi in primavera negli indici come legati a fattori temporanei.

L'Asia ha continuato a mostrare una performance positiva del Giappone, sostenuto soprattutto dagli esportatori, come Honda e Nissan, che beneficiano dell'apprezzamento del Dollaro sullo Yen; il livello di 110, una delle soglie maggiormente desiderabili da parte degli industriali nipponici è ormai praticamente raggiunto. Inoltre il Premier Abe si è unito al Ministero della Salute, che è il dicastero responsabile per i fondi pensione, nel chiedere una veloce implementazione di una "asset review" maggiormente orientata all'investimento in titoli azionari. Dopo la riunione del Fomc lo Yen è sceso fino a 109.5. Fuori dal coro la performance di Sony, che è crollata di tredici punti percentuali dopo aver riportato una perdita decisamente

superiore al previsto, a causa soprattutto del disastro nel comparto Smartphone e dell'impossibilità di generare utili per i comparto TV, che molto probabilmente verrà dismesso in tempi brevi. Crescono i dubbi di molti operatori sull'economia di Pechino: il calo maggiore delle attese degli investimenti esteri in Cina ha fatto crescere ancora i dubbi in merito alla sostenibilità della crescita ed è stato seguito dall'iniezione di liquidità da parte di PBoC, preoccupata dai possibili sviluppi innescati dal rallentamento della crescita in Cina. La Banca Centrale Cinese canalizzerà 100 BN Yuan per tre mesi verso i primi cinque istituti di credito del paese eliminando qualsiasi problema di liquidità a breve. Inoltre ha pesato sulla performance di Hong Kong e del Mainland Index, che sintetizza la quotazione dei titoli legata alla Madrepatria, la rilevazione del Dipartimento Centrale di Statistica Economica di Pechino che ha indicato come i prezzi delle abitazioni sia sceso questo mese in tutti i distretti tranne due, contribuendo ad affossare tutti i developer dell'ex protettorato britannico.Alibaba è uscita al massimo del range, 68 Usd.

In Europa i possibili effetti di una secessione della Scozia hanno continuato a disturbare il mood dei mercati europei. Poi anche il rapporto dell'OCSE, particolarmente negativo soprattutto in merito all'italia, ha peggiorato la situazione in apertura di settimana, dinamica che poi le borse europee sono riuscite a recuperare nelle sessioni successive. Il quadro si è poi definitivamente rasserenato dopo che venerdì mattina il risultato in Scozia assegna la vittoria con ampio margine al NO. Il Regno Unito, quindi, rimarrà tale.

Per quanto riguarda il comparto bancario le operazioni di finanziamento Tltro della Bce, difficilmente saranno in grado di far ripartire il credito nell'Europa meridionale, anche se l'iniziale richiesta di fondi può essere elevata. Lo dice Fitch in una nota, spiegando che la propensione delle banche a concedere prestiti e la domanda di credito possono rimanere insoddisfatte a prescindere dalle condizioni di politica monetarie esistenti.

Secondo un sondaggio Reuters le banche della zona euro porteranno a casa oltre 3/4 dei circa 400 miliardi di euro di finanziamenti offerti dalla Banca centrale europea tramite le Tltro. A questo proposito la prima delle due operazioni di finanziamento a lungo termine della Bce, finalizzate al rafforzamento del flusso di credito all'economia reale, è stata accolta però giovedì da una domanda inferiore alle attese. Complessivamente Francoforte ha assegnato 82,6 miliardi di finanziamenti, 23,3 dei quali sono stati sottoscritti dalle undici principali banche italiane. La parte del leone spetta a UNICREDIT cui sono andati 7,75 miliardi, INTESA SANPAOLO che ha raccolto 4 miliardi, e MPS che ha preso fondi per 3 miliardi.

La pubblicazione dell'IFO in Germania ha visto una componente Actual decisamente peggiore del previsto ma le aspettative, da sempre la parte più interessante del dato nettamente migliori delle attese. In termini societari INDITEX ha riportato perdite inferiori alle attese, mentre il fatturato di RICHEMONT, proprietaria del marchio Cartier, sono, negli ultimi cinque mesi risultati peggiori delle previsioni.

Migliori delle attese i numeri di MEDIOBANCA.

Home Sales e Beni Durevoli saranno i dati più importanti della settimana

Molta dell'attenzione degli investitori sarà focalizzata la prossima settimana sul comparto Real Estate, con la pubblicazione dei dati relativi a Existing Home Sales e New Home Sales.Seguiranno i dati inerenti agli Ordini di Beni Durevoli, i consueti Jobless Claims del Giovedì, Il GDP e in chiusura di settimana, la Michigan Confidence.

FINESTRA SUI MERCATI 9/19/2014

AZIONARIO					Performance %				
DEVELOPED			Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2013
	MSCI World	USD	9/18/2014	1,743	+0.43%	+0.77%	+0.43%	+4.92%	+24.10%
DEVELOPED			Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2013
AMERICA	MSCI North Am	USD	9/18/2014	2,088	+0.44%	+0.57%	+1.23%	+8.87%	+27.59%
	S&P500	USD	9/18/2014	2,011	+0.49%	+0.79%	+1.58%	+8.82%	+29.60%
	Dow Jones	USD	9/18/2014	17,266	+0.64%	+1.27%	+2.05%	+4.16%	+26.50%
	Nasdaq 100	USD	9/18/2014	4,105	+0.72%	+0.26%	+1.56%	+14.23%	+38.32%
EUROPA	MSCI Europe	EUR	9/18/2014	119	+0.99%	+1.06%	+3.69%	+6.02%	+16.43%
	DJ EuroStoxx 50	EUR	9/18/2014	3,271	+1.03%	+1.04%	+5.83%	+5.22%	+17.95%
	FTSE 100	GBP	9/18/2014	6,819	+0.57%	+0.23%	+0.59%	+1.04%	+14.43%
	Cac 40	EUR	9/18/2014	4,465	+0.73%	+0.54%	+4.94%	+3.83%	+17.99%
	Dax	EUR	9/18/2014	9,798	+1.41%	+1.88%	+4.97%	+2.58%	+25.48%
	Ibex 35	EUR	9/18/2014	10,991	+0.77%	+0.96%	+5.82%	+10.83%	+21.42%
	Ftse MiB	EUR	9/18/2014	21,329	+0.88%	+0.17%	+7.56%	+11.39%	+16.36%
ASIA	MSCI Pacific	USD	9/18/2014	2,406	-0.15%	-1.45%	-3.73%	-1.01%	+15.25%
	Topix 100	JPY	9/19/2014	859	+1.18%	+1.83%	+5.16%	+6.76%	+51.46%
	Nikkei	JPY	9/19/2014	16,321	+1.58%	+2.59%	+5.64%	+0.18%	+56.72%
	Hong Kong	HKD	9/19/2014	24,325	+0.63%	-1.10%	-3.18%	+4.37%	+2.87%
	S&P/ASX Australia	AUD	9/19/2014	5,435	+0.32%	-1.77%	-3.10%	+1.51%	+15.13%

AZIONARIO					Performance %				
EMERGING			Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2013
	MSCI Em Mkt	USD	9/18/2014	1,056	-0.57%	-0.49%	-2.59%	+1.35%	-2.90%
	MSCI EM BRIC	USD	9/18/2014	292	-0.77%	-2.18%	-2.45%	+4.85%	-6.34%
EMERGING			Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2013
	MSCI EM Lat Am	USD	9/18/2014	3,435	-1.31%	-1.71%	-2.93%	+7.32%	-15.72%
	BRAZIL BOVESP	BRL	9/18/2014	56,374	-1.24%	+0.06%	-0.13%	+13.33%	-15.50%
	ARG MERVAL	ARS	9/18/2014	11,536	+0.22%	+5.20%	+30.45%	+113.99%	+88.87%
	MSCI EM Europe	USD	9/18/2014	173	-0.43%	-1.27%	-3.54%	-13.66%	-2.86%
	Micex - Russia	RUB	9/19/2014	1,441	-0.53%	-1.20%	+0.24%	-4.19%	+1.99%
	ISE NATIONAL 1	TRY	9/18/2014	77,496	-1.86%	-1.86%	-2.24%	+14.30%	-13.33%
	Prague Stock Exch.	CZK	9/18/2014	996	+1.17%	+0.10%	+1.36%	+0.71%	-4.79%
	MSCI EM Asia	USD	9/18/2014	438	-0.46%	-0.99%	-2.41%	+7.09%	-0.22%
	Shanghai Composite	CNY	9/19/2014	2,325	+0.39%	-0.30%	+3.33%	+9.88%	-6.75%
	BSE SENSEX 30	INR	9/19/2014	27,141	+0.10%	+0.29%	+2.73%	+26.28%	+8.96%
	KOSPI	KRW	9/19/2014	2,054	+0.30%	+0.99%	-0.84%	+2.11%	+0.72%

FINESTRA SUI MERCATI

9/19/2014

CAMBI			Performance %				
Cambi	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	31/12/13 FX
EUR Vs USD	9/19/2014	1.294	-0.14%	-0.45%	-3.12%	-6.10%	1.374
EUR Vs Yen	9/19/2014	140.750	+0.23%	+1.16%	+2.63%	-2.80%	144.730
EUR Vs GBP	9/19/2014	0.784	-0.50%	-1.62%	-2.22%	-5.87%	0.830
EUR Vs CHF	9/19/2014	1.207	+0.08%	-0.25%	-0.35%	-1.70%	1.227
EUR Vs CAD	9/19/2014	1.414	+0.02%	-1.75%	-3.11%	-3.29%	1.460

COMMODITIES			Performance %				
	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2013
Crude Oil WTI USD	9/19/2014	93	+0.02%	+0.99%	-1.47%	-5.42%	+7.19%
Gold $/Oz USD	9/19/2014	1,224	-0.09%	-0.46%	-5.52%	+1.13%	-28.04%
CRB Commodity USD	9/18/2014	281	-1.11%	-0.63%	-2.13%	+0.27%	-5.03%
London Metal USD	9/18/2014	3,168	-0.95%	-0.81%	-1.75%	+0.29%	-8.55%
Vix USD	9/18/2014	12.0	-4.90%	-6.02%	-1.47%	-12.32%	-23.86%

OBBLIGAZIONI - tassi e spread								
Tassi		Date	Last	18-set-14	12-set-14	8-ago-14	31-dic-13	31-dic-12
2y germania	EUR	9/19/2014	0.048	-0.06	-0.06	0.01	0.21	-0.02
5y germania	EUR	9/19/2014	0.251	0.24	0.24	0.26	0.92	0.39
10y germania	EUR	9/19/2014	1.106	1.08	1.08	1.03	1.93	1.32
2y italia	EUR	9/19/2014	0.342	0.366	0.369	0.460	1.257	1.987
Spread Vs Germania			**39**	**42**	**43**	**45**	**104**	**200**
5y italia	EUR	9/19/2014	1.037	1.076	1.135	1.311	2.730	3.308
Spread Vs Germania			**79**	**83**	**90**	**105**	**181**	**301**
10y italia	EUR	9/19/2014	2.387	2.438	2.458	2.913	4.125	4.497
Spread Vs Germania			**128**	**136**	**138**	**176**	**220**	**318**
2y usa	USD	9/19/2014	0.585	0.56	0.56	0.44	0.38	0.25
5y usa	USD	9/19/2014	1.869	1.83	1.82	1.62	1.74	0.72
10y usa	USD	9/19/2014	2.649	2.61	2.61	2.42	3.03	1.76
EURIBOR				**18-set-14**	**12-set-14**	**8-ago-14**	**31-dic-13**	**31-dic-12**
Euribor 1 mese	EUR	9/17/2014	0.006	0.25	0.03	0.09	0.22	0.13
Euribor 3 mesi	EUR	9/17/2014	0.082	0.33	0.08	0.20	0.29	0.19
Euribor 6 mesi	EUR	9/17/2014	0.188	0.43	0.19	0.30	0.39	0.32
Euribor 12 mesi	EUR	9/17/2014	0.347	0.60	0.35	0.48	0.56	0.54

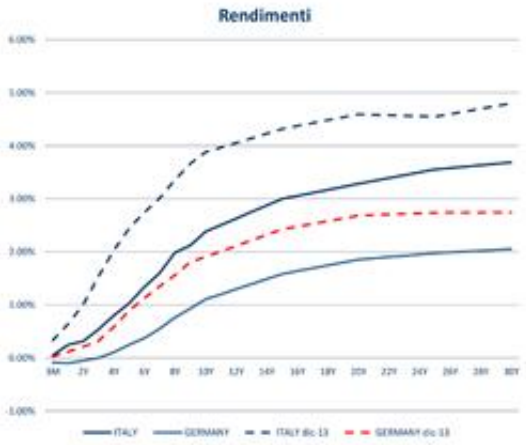

Il